

RIVISTAGIURIDICA
DELL'
AMBIENTE

diretta da

FAUSTO CAPELLI
e
STEFANONESPOR

4-2015

Editoriale Scientifica
NAPOLI

Abstract

MASSIMILIANO MONTINI

L'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici

Dopo anni di lunghi e complessi negoziati, nel dicembre 2015, le Parti hanno finalmente concluso un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici, detto Accordo di Parigi, che dovrà sostituire il Protocollo di Kyoto a partire dal 2020.

Non è facile dare un giudizio complessivamente positivo o negativo dell'Accordo di Parigi. Vi sono infatti nell'Accordo sia elementi positivi che elementi negativi, che possono far propendere il giudizio in un senso o nell'altro. Infatti, da un punto di vista formale, non si può negare che l'Accordo di Parigi rappresenti certamente un grande passo avanti dopo il fallimento eclatante dei negoziati di Copenhagen del 2009. Da tale prospettiva, va quindi riconosciuto che l'Accordo di Parigi è certamente un grande successo, se non addirittura un miracolo. D'altro canto, da un punto di vista sostanziale, va rilevato che l'Accordo di Parigi potrebbe rivelarsi invece un sostanziale fallimento, o addirittura un disastro, in considerazione del suo potenzialmente insufficiente contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici. Ciò è dovuto al fatto che, almeno per il momento, esso non appare in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento medio della temperatura a livello globale ben al di sotto dei 2° centigradi, il quale rappresenta il punto di riferimento per l'Accordo stesso ed è considerato dalla comunità scientifica come l'obiettivo minimo da perseguire per prevenire effetti potenzialmente irreversibili nel nostro Pianeta.

Sulla base di tali premesse, il presente articolo presenta una analisi "a caldo" dei principali elementi positivi e negativi dell'Accordo di Parigi, al fine di formulare un primo giudizio sulla sua portata nell'ambito del diritto internazionale per la lotta contro i cambiamenti climatici.

After many years of long and complex negotiations, in December 2015, the Parties finally concluded a new international agreement on climate change, namely the Paris Agreement, which is meant to substitute the Kyoto Protocol, starting from 2020.

It is not easy to give a thoroughly positive or negative judgement on the Paris Agreement. In fact, it may look profoundly different depending on the point of view from which it is observed. If one looks at it from a formal point of view it may appear a great success, or even a miracle, if compared to the failure experienced at the Copenhagen Conference in 2009 and the enormous difficulties which had characterised the international negotiations on climate change so far. If, however, one looks at it from a substantial point of view it may appear a failure, or even a disaster, since, at least so far, it does not seem able to keep the average increase of the temperature in the atmosphere below the 2° C level, which represents the reference point for the Agreement itself and is considered by the scientific community as the threshold not to be overcome in order to avoid potentially irreversible consequences for our Planet.

On the basis of such premises, the present article presents an analysis "at first glance" of the main positive and negative features of the Paris Agreement, in order to provide a initial judgement on its relevance in the framework of international climate change law.

Abstract

GIUSEPPE MANFREDI

Gli Ambiti territoriali di caccia: tra pubblico e privato

Il contributo riguarda la classificazione delle aree di caccia e l'individuazione delle autorità amministrative responsabili della loro gestione in conformità alla normativa vigente (n. 157/1992).

Questo tema ha conseguenze pratiche molto rilevanti, ad esempio, per quanto riguarda la controversa natura della responsabilità degli amministratori degli Ambiti Territoriali di Caccia e l'impatto delle previsioni esistenti sui contratti pubblici.

Il contributo esamina le soluzioni proposte dalla giurisprudenza e perviene alla conclusione che gli ATC, consistendo di organi amministrativi, devono essere considerati Enti pubblici.

The present contribution regards the classification of hunting areas and the administrative bodies in charge of their management under the present legislation (n. 157/1992).

This issue has important practical implications, concerning for instance the controversial nature of the liability of the ATC's directors and the effects of the existing rules on public contracts.

After a review of the different solutions proposed by the Courts, the conclusion is that the ATC, being necessary administrative bodies, must be considered Public entity.

Abstract

GIANPIERO COLETTA

La competenza del legislatore statale in materia di smaltimento di rifiuti radioattivi: un revival dell'interesse nazionale?

Il contributo affronta il nodo problematico della competenza statale relativa all'individuazione dei siti necessari allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 31/2010.

Alla luce dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, tale competenza è configurata dalla Corte costituzionale quale competenza esclusiva statale, sicché il potere centrale può individuare – nel rispetto del principio di collaborazione con le Regioni – i siti idonei allo smaltimento, in nome dell'interesse nazionale quale limite di legittimità di cui lo Stato rimane unico custode.

The paper deals with the problematic topic of State competence on localize appropriate sites for radioactive waste removal, after the entry into force of the D. Lgs. n. 31/2010.

In the light of the relationship between the State and the Regions, that competence is configured by the Constitutional Court as an exclusive State competence: in this perspective, central government has the power of locate – in accordance with the principle of cooperation with Regions – suitable waste removal sites, in the name of national interest that is a legal limit that only the State can manage.